


Sunto della normativa: Titolo II**Art. 64 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla L.287/91, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, **previa verifica dei requisiti morali, professionali del richiedente (vedi art.71) e idoneità edilizia urbanistica del locale.** Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio, ai sensi dell'*art. 19-comma 2, L.7/8/1990 n. 241.* Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al **possesso dei requisiti** (morali e professionali) prescritti da parte del subentrante. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme **urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.** Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.



Ufficio competente: Ufficio Commercio Unione dei Comuni - Via G.Marconi,12 - Almè

Art. 65 ESERCIZI DI VICINATO (negozi commerciali)

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'*artic.4, comma 1, lettera d), del D.lgs.31/3/98 n.114,* sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio, ai sensi dell'*artic.19, comma 2, Legge 241 del 07/8/1990.* Per i requisiti professionali per il settore alimentare vedasi art.71.

Ufficio competente: Ufficio Commercio Unione dei Comuni - Via G.Marconi,12 - Almè

ART. 70 - COMMERCIO AL DETTAGLIO SULLE AREE PUBBLICHE

L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita **autorizzazione** rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in **forma itinerante** è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività., non necessariamente coincide con il Comune di residenza.



L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,* anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

Per il settore alimentare il richiedente o preposto deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.71 sopra riportato.

Ufficio competente: Ufficio Commercio Unione dei Comuni - Via G.Marconi,12 - Almè

ART.71 - comma 6-Requisiti per attività commerciali in qualsiasi forma per il settore alimentare e attività di somministrazioni alimenti bevande.

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

1. Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
2. Avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
3. Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

Relativamente a quanto sopra, si evince che è stato eliminato il riferimento all'iscrizione al REC ed introdotto il possesso del diploma per corsi di studio di cui al p.3)

Art. 77 ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE - (PARRUCCHIERE)

L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla presente legge è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi da presentare allo sportello unico di cui Il responsabile tecnico (persona avente i requisiti professionali) garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.



Ufficio competente: Uff. Commercio Unione dei Comuni - Via G.Marconi,12 - Almè

Art. 78 - ATTIVITÀ DI ESTETISTA

L'attività professionale di cui all'art.1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 L.443 /85 o nel Registro delle imprese di cui all'art.8 L.580/93. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi da presentare allo sportello unico. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.



Ufficio competente: Ufficio Commercio Unione dei Comuni - Via G.Marconi,12 - Almè